

**COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE**

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2007**

**Modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 36 del 03/08/2012**

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge del 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3
Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi, alla data del 1° gennaio di tale annualità.
- 2.

Art. 4
Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita nella percentuale dello 0,4% ad accezione dei redditi inferiori ad € 15.000,00 che sono esenti
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo ulteriori modifiche al presente regolamento.

Art. 5

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 6

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Sannazzaro de' Burgondi, attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.
4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.
5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 7

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
- trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.

3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 8

Pubblicazione e informativa

1. L'Ufficio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002. L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.
2. Lo stesso Ufficio procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

Art. 9

Funzionario responsabile

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 11
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.

Art. 12
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.